"DECRETO RILANCIO": PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO E RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E ALTRI ADEMPIMENTI

PROROGA VERSAMENTI E SCADENZE FISCALI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI IN SCADENZA

L'articolo 126 del Decreto Rilancio prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e dall'articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto "Liquidità"). In particolare, viene sostanzialmente unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Versamenti sospesi	Vecchio termine di effettuazione	Nuovo termine di effettuazione
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a **2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020** (2019, per i soggetti "solari").	31.05.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.09.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.	30.06.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.09.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dallo 01.04.2019.	30.06.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.09.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020

VERSAMENTI DERIVANTI DA PACE FISCALE EX DL 119/2018

L'art. 149 del D.L. 19.05.2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio ha previsto che i versamenti derivanti da definizione degli accertamenti/adesioni/inviti al contraddittorio, delle liti pendenti, delle SSD e ASD, nonché dei verbali di constata- zione di cui al D.L. 119/2018 che scadono dal 09.03.2020 al 31.05.2020, possano avvenire entro il 16.09.2020 senza aggravio di sanzioni e interessi.

Tali somme possono essere pagate in 4 rate mensili di pari importo.

SOSPENSIONE VERSAMENTI somme dovute per ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d'imposta, ovvero:

- prorogato al 16.09.2020 il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relati-vi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di

liquida- zione per i quali non è applicabile l'art. 15 D. Lgs. 218/1997. La disposizione si applica agli atti indicati i cui termini di versamento scadono tra il 09.03.2020 e il 31.05.2020.

- prorogato al 16.09.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per i medesimi atti e per quelli definibili ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 09.03.2020 e il 31.05.2020. La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli artt. 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018, scadenti tra il 09.03.2020 e il 31.05.2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.
- introduzione di una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti
- in scadenza tra il 09.03.2020 e il 31.05.2020. I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16.09.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI AVVISI BONARI:

- per i pagamenti scaduti tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, quindi il 18 maggio (anche per le rateazioni in corso) relativi alle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata è prevista la sospensione. I relativi versamenti "sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020"
- i pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18.05.2020 ed il 31.05.2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
- i versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non sarà possibile il rimborso di quanto già versato.

ALTRE PROROGHE

PROROGA AL 01.01.2021 del TERMINE DI ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

DIFFERIMENTO AL 01.01.2021 il TERMINE a partire dal quale decorre la LOTTERIA DEGLI SCONTRINI.

SOSPENSIONE PIGNORAMENTI dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

- Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31.08.2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
- Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

DILAZIONAMENTO NOTIFICHE DEGLI ATTI AI CONTRIBUENTI

- Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (09.03.2020) ed il 31.12.2020, sono notificati non prima del 01.01.2021 e fino al 31.12.2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.
- Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31.12.2020.
- È disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31.12.2020, con differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.
- Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 01.01.2021 e la data di notifica dell'atto.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- La durata massima della cassa integrazione in deroga è di nove settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.
- Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro.
- È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 01.09.2020 al 31.10.2020 fruibili con le risorse delle

integrazioni salariali.

PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

- Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30.08.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (ovvero in assenza delle motivazioni introdotte del D.L. Dignità).

Cordiali saluti

Roma, 25 maggio 2020

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELBORATO NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA